



COMUNE DI ANTRONA SCHIERANCO

Provincia del VERBANO – CUSIO – OSSOLA
VIA SANTA MARIA N° 3 – 28841 ANTRONA SCHIERANCO

Tel 0324 51805
Fax 0324 575953

E-Mail antrona@libero.it

C.F. 83001330030
P.IVA 00524500030

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE E RELATIVE DETERMINAZIONI.

L'anno **duemiladiciassette** addi **venticinque** del mese di **settembre** alle ore **diciotto** e minuti **trenta** nella sala consiliare presso l'Edificio Polivalente, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SIMONA CLAUDIO - Presidente	Sì
2. VIROLETTI STEFANO - Consigliere	Sì
3. VALTERIO MARCELLO - Consigliere	Sì
4. MARANI ALBERTO - Consigliere	Sì
5. ZANA GILBERTO - Consigliere	Giust.
6. VALTERIO PIERANGELO - Consigliere	Sì
7. CENTAMORI STEFANO - Consigliere	Giust.
8. CARDECCIA ELENA - Consigliere	Giust.
9. BORSOTTI FRANCO - Consigliere	Sì
10. RAVELLI EZIO - Consigliere	Sì
11. CIUCCI GIORGIO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale MARINO DOTT.SSA PAOLA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SIMONA CLAUDIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

Dato atto che il Comune di Antrona Schieranco, alla data del 23.09.2016, deteneva le seguenti partecipazioni societarie:

- ACQUA NOVARA VCO S.p.a.: 0,056%
- CONSERVCO S.p.a.: 0,2514%
- DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI Soc.Cons. a r.l.: 0,16%

Richiamato il Decreto del Commissario Liquidatore della Comunità Montana della Valli dell'Ossola n.35 del 09.11.2015, con la quale sono state trasferite al Comune di Antrona Schieranco le seguenti partecipazioni societarie:

- G.A.L. Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola Soc.Cons. a r.l.: 1 quota, corrispondente a 0,17%

Richiamato il Decreto del Commissario Liquidatore della Comunità Montana della Valli dell'Ossola n.11 del 21.07.2016, con la quale sono state trasferite al Comune di Antrona Schieranco le seguenti partecipazioni societarie:

- SUPEROSSOLA S.r.l.: 0,67% della quota detenuta dalla Comunità Montana delle Valli dell'Ossola (pari al 100%)
- DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI Soc.Cons. a r.l.: 0,67% della quota detenuta dalla Comunità Montana delle Valli dell'Ossola (pari al 9,29%)

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 27.03.2017, con la quale è stato preso atto del predetto trasferimento di quote societarie;

Visto l'art.2470 c.c. e dato atto che il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale;

Dato atto che, alla data del 23.09.2016 la partecipazione nella società SuperOssola S.r.l. non risulta iscritta, e, pertanto, non rileva ai fini della presente revisione e che, la partecipazione nella società DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI Soc.Cons. a r.l., per effetto dell'intervenuto trasferimento, risulta essere pari allo 0,22%;

Dato ulteriormente atto che la partecipazione nella società G.A.L. Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola Soc.Cons. a r.l. risulta essere stata iscritta in data 25.10.2016;

Richiamata la Deliberazione n.19/SEZAUT/2017/INPR della Sezione Autonomie della Corte dei Conti del 19.07.2017 "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art.24 D.Lgs.n.175/2016", e dato atto che, ai sensi della stessa *gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti*, fatto salvo l'obbligo di motivazione e nel rispetto dei principi di economicità, pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

Dato atto che la presente deliberazione, unitamente alle schede di rilevazione, dovrà essere inviata, senza indugio, e comunque entro il 31.10.2017, alla Sezione Regionale del Piemonte della Corte dei Conti e, entro lo stesso termine, dovrà procedersi alla rilevazione delle partecipazioni societarie attraverso l'applicativo in uso sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro;

Viste le schede, allegate alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, predisposte sul modello allegato alla Deliberazione n.19/SEZAUT/2017/INPR della Sezione Autonomie della Corte dei Conti del 19.07.2017;

Rilevato che, in virtù dei dati così come risultanti dalle schede e tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.Lgs.175/2016 per la costituzione e il mantenimento delle partecipazioni societarie, si ritiene di procedere, per ogni partecipazione, secondo la seguente modalità:

- ACQUA NOVARA VCO S.p.a.: 0,056%: MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
- CONSERVCO S.p.a.: 0,2514%: MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
- DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI Soc.Cons. a r.l.: 0,16%: MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società ;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 30.03.2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del Decreto Lgs. 267/2000 sotto il profilo della regolarità tecnica.

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sotto il profilo della regolarità contabile.

Con il seguente risultato della votazione palese, che viene proclamato dal Sindaco Presidente:

Presenti e votanti: 8 - Favorevoli: 8 - Astenuti: 0 - Contrari: 0.

D E L I B E R A

1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, costituito dalle schede di rilevazione sopra elencate.
2. Di mantenere le partecipazioni così come detenute alla data del 23.09.2016, per le motivazioni tutte esposte nelle singole schede di ricognizione.
3. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.
4. Di dare atto che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sarà comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo.
5. Di dare atto che copia della presente deliberazione verrà inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.
6. Di dichiarare il presente provvedimento, in considerazione dei termini di legge pure previsti per le prescritte comunicazioni, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to : SIMONA CLAUDIO

IL SEGRETARIO
F.to : MARINO DOTT.SSA PAOLA

Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE sulla presente deliberazione, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 e 147/bis del Decreto Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : SIMONA CLAUDIO

Il Sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to : SIMONA CLAUDIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 05/10/2017 al 20/10/2017 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Antrona Schieranco, li 05/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:MARINO DOTT.SSA PAOLA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Antrona Schieranco, li 05/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARINO DOTT.SSA PAOLA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 25-set-2017

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Antrona Schieranco, li 05/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:MARINO DOTT.SSA PAOLA